COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con deliberazione di C.C. n. 76 del 12/10/1998

Modificato con deliberazione di C.C. n. 89 del 27/11/1998
n. 80 del 15/12/1999
n. 7 del 14/02/2001
n. 11 del 21/02/2002
n. 9 del 18/03/2003
n. 20 del 31/03/2004
n. 17 del 30/03/2005
n. 12 del 23/02/2006
n. 29 del 29/03/2007
n. 100 del 23/12/2014
n. 91 del 29/10/2015
n. 11 del 29/02/2016
n. 103 del 14/12/2016
n. 59 del 08/10/2019
n. 10 del 23/04/2020

I N D I C E

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Oggetto del canone	pag. 3
Art. 3	Inapplicabilità del canone	pag. 3
Art. 4	Soggetti attivi e passivi	pag. 4
Art. 5	Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto	pag. 5
Art. 6	Cauzione	pag. 7
Art. 6 bis	Obblighi del concessionario	pag. 7
Art. 7	Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni o autorizzazioni	pag. 7
Art. 8	Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone	pag. 8
Art. 9	Determinazione della misura della tariffa base	pag. 9
Art. 10	Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione	pag. 10
Art. 11	Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione	pag. 10
Art. 12	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni	pag. 12
Art. 13	Criteri ordinari di determinazione del canone	pag. 12
Art. 14	Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi.	pag. 13
Art. 15	Modalità e termini per il pagamento del canone e rimborsi	pag. 13
Art. 16	Sanzioni	pag. 14
Art. 17	Funzionario responsabile del procedimento	pag. 14
Art. 18	Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	pag. 15
Art. 19	Disciplina transitoria	pag. 15
Art. 20	Entrata in vigore	pag. 15
	Elenco delle strade e degli altri sedimi con classificazione per categoria ai fini del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Uso del sottosuolo	

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale, di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Lumezzane.
2. In particolare il presente regolamento disciplina:
   a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni o autorizzazioni
   b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
   c) i criteri di determinazione del canone;
   d) le agevolazioni speciali;
   e) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
   f) le sanzioni;
   g) la disciplina transitoria;
   h) l'utilizzo del sottosuolo stradale.
3. Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, o di uso pubblico, con esclusione di quelle per le quali il privato si sia assunto l'onere della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/03/2005, n. 12.

Art. 3
Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n.

917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) ditte esecutrici di lavori per conto del Comune di Lumezzane, purché il relativo invito/bando abbia preventivamente specificato l'inapplicabilità del canone;
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) le occupazioni occasionali di durata e superficie tali per cui il canone risulti essere inferiore all'ammontare indicato all'art. 15, comma 5, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
f) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dai gestori dell'ambito dei pubblici servizi di distribuzione del gas, di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
g) le occupazioni con cantieri e simili, di durata superiore a 48 ore, per interventi di manutenzione delle reti tecnologiche e degli impianti esistenti, o per interventi di realizzazione di nuove estensioni delle reti tecnologiche (di proprietà comunale o per le quali sia prevista la futura devoluzione gratuita al Comune), il cui compimento sia affidato direttamente al gestore dell'ambito dei pubblici servizi delle reti tecnologiche oppure a società loro appaltatrici, previa comunicazione al Comando di Polizia locale;
h) le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
j) le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;
k) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale;
l) le occupazioni permanenti con passi carrabili, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, comma 7;
m) le occupazioni permanenti con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
n) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
o) le occupazioni di particolare pregio artistico, architettonico od estetico;
p) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
q) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
r) le occupazioni necessarie per la realizzazione di interventi di adeguamento alle norme antisismiche purché riguardanti edifici esistenti ricadenti in Zone SP come individuate nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio

Art. 4
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 5
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del comune.
2. L'istanza, da presentare all'ufficio protocollo del comune, deve essere bollata e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, il quale può prevedere che vengano allegati elaborati planimetrici a corredo della domanda.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo dello spazio pubblico:
   i) la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
   ii) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
   iii) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
   iv) la misura dell'eventuale deposito cauzionale.

   Al provvedimento deve altresì essere allegato un prospetto, predisposto su apposito modulo del comune, di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal funzionario responsabile di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
   a) per le occupazioni permanenti:
      i) con installazioni pubblicitarie, all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;
      ii) realizzate con manufatti, installazioni o altre costruzioni di carattere stabile non ricompresi nei punti precedenti (chioschi, edicole, distributori carburanti, apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili, stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni, condutture e cavi occupanti il sottosuolo o il soprassuolo, ecc.), all'ufficio Patrimonio che dovrà acquisire il parere degli uffici LL.PP. e Manutenzioni, Urbanistica ed Edilizia Privata, Polizia Locale. L'Ufficio Patrimonio dovrà trasmettere copia della convenzione all'Ufficio tributi per la determinazione del canone dovuto;
      iii) realizzate con manufatti, installazioni o altre costruzioni di carattere stabile non ricompresi nei punti precedenti, per la predisposizione di reti e alloggiamento di impianti con condutture e cavi occupanti il solo sottosuolo, all'Ufficio Patrimonio che dovrà acquisire l'eventuale necessario parere

degli Uffici LL. PP. e Manutenzioni, Urbanistica ed Edilizia Privata, Polizia Locale. L'Ufficio Patrimonio dovrà trasmettere copia della concessione all'Ufficio tributi per la determinazione del canone dovuto.

b) per le occupazioni temporanee:

   i) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia privata; Parcheggi pubblici (parcometri); Parcheggi residenti (riservati ai residenti); Altre attività senza finalità economica; Altre occupazioni di suolo pubblico non espressamente previste negli altri punti, al Comando di Polizia Locale;
   ii) Aree di mercato (posteggiatori); Spuntisti, produttori agricoli; Espositori nelle aree di mercato o adiacenti; Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica; Ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili; Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili; Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, al Servizio Attività Produttive;
   iii) Installazioni pubblicitarie, all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;

5. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile del provvedimento secondo le procedure individuate.
6. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.
7. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 3, comma 2 lettera d), con esclusione delle soste dei veicoli per il tempo di carico-scarico delle merci, l'occupante deve comunicare preventivamente, al Comando di Polizia Locale, le dimensioni, la localizzazione e la durata esatte dell'occupazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16.
   Il Comando di Polizia Locale, per ragioni di sicurezza, circolazione stradale, o altri motivi ostativi, può sempre diniegare l'occupazione comunicata.
8. Relativamente ai passi carrai, il rilascio dell'autorizzazione ad individuare l'accesso con apposito cartello (fig. II.78 Reg. C.d.S.), costituisce autorizzazione permanente all'occupazione della porzione del suolo pubblico antistante, ai sensi dell'art. 46 del Reg. del C.d.S. .
9. Nel caso di opere pubbliche realizzate da ditte appaltatrici per conto dell'Ente proprietario della strada di cui all'art. 14 C.d.S., l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche necessarie ai lavori è disciplinata dalla convenzione di appalto che la può prevedere anche a titolo gratuito, secondo i principi del presente Regolamento. E' comunque fatta salva la preventiva autorizzazione o concessione prevista dall'art. 21 del C.d.S.
10. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
11. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prevista dall'art. 16 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 6
Cauzione

1. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, su proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso Ufficio Tecnico, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni.
2. Per le cauzioni per le occupazioni nel sottosuolo si fa riferimento a quanto previsto nell'appendice.

Art. 6 bis
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico, ad adempiere le prescrizioni specifiche dettate nell'atto di concessione e, comunque, ha l'obbligo di:
   a) eseguire a propria cura e spese quanto occorre a riportare gli spazi occupati *allo status quo ante* al termine della concessione di occupazione, salvo che la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In caso di inadempienza, previa formale diffida del responsabile del procedimento, vi provvederà il comune con addebito al concessionario delle relative spese;
   b) esibire su richiesta degli operatori della Polizia Locale l'atto che legittima l'occupazione.
2. E' fatto assoluto divieto di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti acquisiti con la concessione di occupazione.

Art. 7
Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni o autorizzazioni

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferita al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione

è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione.

4. La decadenza dalla concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
   a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
   b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione quali la manutenzione, particolari prescrizioni, ecc…;
   c) mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti stabiliti nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di accertamento;
   d) realizzazione di modifiche rilevanti rispetto al manufatto approvato;
   e) venir meno delle situazioni di decoro, o delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
5. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
6. L'amministrazione può sospendere la concessione di suolo pubblico nel caso in cui non venga garantita l'accessibilità ai sensi delle norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche del manufatto oggetto di richiesta di occupazione suolo pubblico.

Art. 8
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

a) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, né superiore a 29 anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per intero.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

b) Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.

c) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.

d) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone

alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

4 Bis) Per le occupazioni permanenti con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni, il canone è stabilito forfetariamente come previsto all'art. 9

e) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5 Il canone, ad eccezione dell'ipotesi prevista nel comma 4 bis del presente articolo, è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa secondo quanto stabilito all'art. 13.

Art. 9
Determinazione della misura della tariffa base

1 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

I categoria	II categoria	III categoria
Euro 0,52 (Lire 1.000)	Euro 0,39 (Lire 750)	Euro 0,26 (Lire 500)

b) Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, anche non continuative, la misura di cui alla lett. a) è applicata in base alle seguenti fasce orarie:
dalle ore 07,00 alle ore 14,00 = 70% della tariffa giornaliera;
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 = 25% della tariffa giornaliera;
dalle ore 18,00 alle ore 07,00 = 5% della tariffa giornaliera;

c) Per le occupazioni temporanee, di competenza della Polizia Locale, aventi durata:
- superiore a 1 (uno) mese e fino a 3 (tre) mesi, la misura di cui alla lett. a) è scontata del 50%, per il secondo e terzo mese;
- superiore a 3 (tre) mesi, la misura di cui alla lett. a) è scontata del 70%, per i mesi successivi al terzo;

d) Per le occupazioni temporanee relative a impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, che riguardano opere volte all'efficientamento energetico aventi durata:
- fino a 1 (uno) mese, la misura di cui alla lett. a) è scontata del 15%
- superiore a 1 (uno) mese e fino a 3 (tre) mesi, la misura di cui alla lett. a) è scontata del 60%, per il secondo e terzo mese;
- superiore a 3 (tre) mesi, la misura di cui alla lett. a) è scontata del 80%, per i mesi oltre il terzo.

2 OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del

16% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

b) per le occupazioni permanenti con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni il canone è determinato secondo il seguente criterio:
   - per le occupazioni realizzate da 1 a 100 mq.: canone annuo stabilito forfetariamente in €. 12.000,00
   - per le occupazioni di dimensioni superiori ai 100 mq. il canone annuo minimo di €. 12.000,00 è aumentato di €. 1.000 per ogni ulteriore frazione di 10 mq di superficie occupata;
   - per le occupazioni da 1 a 100 mq. in regime di co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti) o di sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra) il canone annuo è di € 6.500 per ogni gestore;
   - per le occupazioni di dimensioni superiori ai 100 mq. in regime di co-siting il canone annuo minimo di €. 6.500 è aumentato di €. 500 a gestore per ogni ulteriore frazione di 10 mq di superficie occupata;

In caso di coubicazione e condivisione delle infrastrutture di telecomunicazioni, ciascun ulteriore gestore ha l'obbligo di richiedere e sottoscrivere la concessione per l'assunzione dei relativi obblighi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

Art. 10
Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione si intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività. Tale coefficiente va moltiplicato per la misura base della tariffa fissata all'art. 9 del presente regolamento. I valori del coefficiente di valutazione economica sono determinati analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 12.

Art. 11
Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione

1. A parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei precedenti articoli si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a1) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le medesime occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base ad un canone determinato forfetariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze, come indicato all'art. 14. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di

pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.
Per le occupazioni, di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dell'impianto. Si computano i sostegni al suolo.

a2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.
Le aree destinate a parcheggio sono individuate dal Piano Urbano del Traffico.
Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.
Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

a3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

a4) Occupazioni con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni. Per le occupazioni con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area recintata di utilizzo (con ad esempio traliccio, ripetitore, antenna, cabina, shelter, cavidotto, ecc) risultante dal provvedimento di concessione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.
Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1) del presente articolo.

2) Occupazione in aree di parcheggio.
Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto auto. Il valore dell'occupazione è stabilito con apposito provvedimento.
Non è soggetta a canone la sosta dei veicoli nella strada ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) del Codice della Strada.

3) Occupazione nei mercati settimanali
Per i mercati settimanali individuati, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi.
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante in applicazione dell'art. 8 comma 5 del presente regolamento.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è

quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad un terzo.

6) Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

Art. 12
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni

I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF.
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili	1,1
Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica	0,8
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	0,3
Occupazione di suolo pubblico non previste negli altri punti	1,2
Aree di mercato (solo posteggiatori)	0,56
Distributori carburante	0,75
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,2
Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi e sovrapassi)	0,25
Chioschi ed edicole	0,75
Impianti pubblicitari	0,3
Parcheggi pubblici	0,7
Parcheggi residenti (riservati ai residenti)	2
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,15
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,15
Altre attività senza finalità economica.	0,65

Art. 13
Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:
   a) OCCUPAZIONI PERMANENTI
   La misura percentuale della tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, individuate per ciascuna categoria di cui all'art. 9 lettera a) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella

dell'art. 12. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. Le frazioni d'anno sono computate per intero. Tale criterio non si applica per la categoria di cui all'art. 9 lettera b) per le quali è previsto un canone forfetario commisurato in ragione della singola delimitazione di impianto e del numero di gestori presenti.

b) OCCUPAZIONE TEMPORANEE
La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 12, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari ed infine per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni inferiori al giorno si applicano le riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. B) ad esclusione dei commercianti su aree pubbliche in occasione di feste patronali, folcloristiche, di partito e simili.

2. Dalla misura del canone come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.

Art. 14
Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto (compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili), la misura del canone annuo è determinata in Euro 0,65 (pari a £. 1.250) per utente. Il numero degli utenti va rilevato al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore Euro 516,46 (pari a £. 1.000.000). La medesima misura di Euro 516,46 (pari a £. 1.000.000) è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Con specifiche convenzioni potranno essere previste esenzioni per occupazioni di suolo pubblico relative ad erogazione di servizi per interessi pubblici locali.

Art. 15
Modalità, termini per il pagamento del canone e rimborsi

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, per la prima annualità, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione ed esplicitato nel prospetto di determinazione del canone allegato all'atto di concessione mediante:
   a) versamento alla tesoreria del comune
   b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, di regola al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.
3. Per le annualità successive il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Per importi superiori ad Euro 258,23 (pari a £. 500.000) il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 4 rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, maggiorate degli interessi legali, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza delle rate medesime.

5. Il pagamento del canone, per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee, non deve essere eseguito qualora l'ammontare del versamento dovuto sia inferiore ad € 10,00. Non si provvede altresì ad effettuare rimborsi qualora la somma a credito sia inferiore ad € 10,00.

Art. 16
Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive si applicano le seguenti sanzioni:

a) un'indennità pari al canone aumentato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo coincidente all'indennità di cui alla lettera a);
c) le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 20, del Codice delle Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

2. In tutti gli altri casi di canone dovuto ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.
3. Per la riscossione coattiva di canone, interessi e sanzione si applica l'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Per le occupazioni nel sottosuolo si fa riferimento a quanto previsto nell'appendice.

Art. 17
Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa i funzionari cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18
Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 19
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. In tale ultimo caso l'ufficio competente emetterà una nuova concessione o autorizzazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 01.12.2019.